

MANCATA TRADUZIONE DEL DINIEGO DI PERMESSO DI SOGGIORNO NELLA LINGUA DEL DESTINATARIO - VALIDITÀ

mercoledì 24 ottobre 2007

Non è illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, non tradotto nella lingua del destinatario, atteso che la relativa prescrizione, contenuta nell'art. 13, d. lgs. 286/98, non è posta a pena di illegittimità del provvedimento.

T.A.R. VENETO, Sez. III, 23 ottobre 2007, n. 3369 (abbreviata): "Ritenuto in fatto e considerato in diritto: che l'unico motivo di ricorso censura il provvedimento per violazione dell'art. 13 del d. lgs. 286/98 il quale, al VII comma, stabilisce come ogni atto concernente l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione, sono comunicati all'interessato unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in una lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese, ovvero spagnola: il ricorrente non ha ricevuto tale traduzione né egli, nonostante si legga il contrario nel provvedimento, comprenderebbe la lingua italiana; che, trascurando se l'attestazione di conoscenza della lingua italiana, recata dall'atto, faccia fede fino a querela di falso, e, altresì, che lo straniero è in Italia da 14 anni (il che fa presumere un'adeguata conoscenza della lingua medesima), è da rilevare come la previsione di legge non sia espressamente sanzionata con la nullità, ovvero con l'invalidità del provvedimento emesso in sua violazione: che va dunque condivisa l'interpretazione per cui l'omessa traduzione del provvedimento allo straniero non ne costituisce comunque vizio di legittimità, non incidendo in alcun modo sulla correttezza del potere esercitato, ma essendo esclusivamente finalizzata a rendere effettivo il diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost. (C.d.S., IV, 19 ottobre 2004, n. 6749): si tratta, cioè, di una mera irregolarità, la quale può eventualmente giustificare la rimessione in termini, ove il ricorso giurisdizionale avverso tale provvedimento sia stato proposto oltre l'intervallo prescritto;"